

Legge
sull'abitazione
(del 22 ottobre 1985)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 8 febbraio 1983 n. 2679 del Consiglio di Stato,

decreta:

CAPITOLO I
Principi generali

Scopo

Art. 1¹ ¹Lo Stato, allo scopo di assicurare un'offerta adeguata di abitazioni, nonché di ridurre i costi d'abitazione, segnatamente le pigioni, promuove una politica attiva e coordinata intesa a favorire:

- a) la costruzione e il rinnovo di abitazioni;
- b) l'accesso alla loro proprietà;
- c) l'acquisizione di terreni di riserva da parte dei Comuni;
- d) l'acquisto di stabili esistenti.²

²Gli interventi soggettivi, aiuti individualizzati ai locatari, sono di competenza dei Comuni; lo Stato assicura ai Comuni la necessaria consulenza.

³La legge persegue altresì lo scopo di una politica regionale tendente a mantenere o ad aumentare convenientemente la popolazione nelle regioni economicamente deboli.

Campo di applicazione

Art. 2 Questa legge si applica alle case unifamiliari ed agli appartamenti abitati durevolmente, escluse le abitazioni secondarie e di vacanza, ed ai terreni riservati dai Comuni per la costruzione di abitazioni a tal fine.

Requisiti delle abitazioni

Art. 3 ¹Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere assegnati per le abitazioni che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) rispondere per la loro concezione e caratteristiche ai bisogni della popolazione;
- b) essere dotati di attrezzature confortevoli;
- c) essere costruiti o rinnovati conformemente alle regole dell'arte e con l'utilizzazione di materiale di buona qualità atti anche a favorire il risparmio energetico.

²Gli immobili devono costantemente essere mantenuti in buono stato.

Ricerca e informazione

Art. 4 In collaborazione con la Confederazione il Cantone favorisce la ricerca sul mercato dell'abitazione e un'adeguata informazione sulle possibilità offerte dalla legge.

CAPITOLO II
Promovimento della costruzione di abitazioni

Sussidi

a) Ordinari

Art. 5 ¹Per favorire la costruzione di abitazioni a pigione moderata lo Stato può concedere un sussidio pari al massimo al 13.8% dell'investimento necessario, versato su un periodo di 19 anni, così ripartito:

- 0.6% per i primi 11 anni;
- 1.2% dal 12° al 15° anno;
- 0.6% dal 16° al 19° anno.³

¹ Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.

² Lett. introdotta dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.

³ Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

²Il sussidio può essere subordinato alla costruzione di un adeguato numero di alloggi per famiglie numerose, per invalidi e per persone anziane.

b) Supplementari

Art. 6 ¹Per alloggi occupati da famiglie numerose lo Stato può concedere un sussidio supplementare pari al massimo al 5% dell'investimento necessario, così ripartito:

0,2% per i primi 11 anni;
0,5% dal 12° al 15° anno;
0,2% dal 16° al 19° anno.⁴

²Per alloggi occupati da anziani e da invalidi, compreso il personale necessario per la loro assistenza, lo Stato può concedere un sussidio complessivo pari al massimo al 19% dell'investimento necessario versato su un periodo di 19 anni in ragione dell'1% all'anno.⁵

Art. 7 ...⁶

Alloggi per motulesi

Art. 8 ¹Un sussidio a fondo perso pari ai maggiori costi di costruzione è concesso allo scopo di favorire la costruzione di alloggi per motulesi. Gli alloggi devono essere conformi alle norme tecniche del Centro per la razionalizzazione della costruzione (CRB).

²La maggior spesa non è computabile ai fini del calcolo dei sussidi di cui agli art. 5 e 6 e delle pigioni.

Condizioni soggettive

Art. 9 I sussidi di cui agli art. 5 e 6 possono essere concessi unicamente per alloggi occupati da persone residenti nel Cantone e il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale.

Soppressione e sospensione del sussidio

Art. 10 ¹Il sussidio è soppresso fintanto che un'abitazione rimane vuota o è utilizzata da persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni personali o finanziarie.

²È fatta riserva per il personale necessario per l'assistenza alle persone anziane o invalide di cui all'art. 6.

³Il sussidio è sospeso qualora l'immobile non sia mantenuto in buono stato.

CAPITOLO III

Promovimento dell'accesso alla proprietà

Sussidi

Art. 11 ¹Lo Stato promuove l'accesso alla proprietà di appartamenti e di case familiari con la concessione di un sussidio pari al massimo al 13.8% dell'investimento necessario, versato su un periodo di 19 anni, così ripartito:

0.6% per i primi 11 anni;
1.2% dal 12° al 15° anno;
0.6% dal 16° al 19° anno.⁷

²Il sussidio è accordato per la costruzione o l'acquisto di un'abitazione già esistente.

³L'art. 8 è applicabile per analogia.

⁴Il sussidio è concesso se il proprietario rinuncia alla remunerazione del capitale proprio ai fini del calcolo della riduzione di base prevista dalla legge federale.⁸

Art. 12 ...⁹

Condizioni soggettive

Art. 13 L'aiuto è concesso soltanto a cittadini maggiorenni svizzeri o stranieri in possesso del permesso di domicilio ed il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale.

⁴ Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

⁵ Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

⁶ Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.

⁷ Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

⁸ Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

⁹ Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.

Soppressione del sussidio

Art. 14 È applicabile per analogia l'art. 10 cpv. 1.

CAPITOLO IV
Rinnovo di abitazioni

Principio

Art. 15 ¹Allo scopo di salvaguardare gli spazi abitativi e di migliorare la qualità delle condizioni di abitazione, lo Stato può concedere un sussidio pari al massimo al 18.8% dei costi d'investimento per il rinnovo di abitazioni costruite, di regola, almeno 20 anni prima della richiesta del sussidio.¹⁰

²Il sussidio è versato su un periodo di 19 anni, così ripartito:

0.8% per i primi 11 anni;

1.7% dal 12° al 15° anno;

0.8% dal 16° al 19° anno.¹¹

³Per il rinnovo di abitazioni locative occupate da anziani e da invalidi, compreso il personale necessario per la loro assistenza, lo Stato può concedere un sussidio complessivo pari al 19% dell'investimento necessario versato su un periodo di 19 anni in ragione dell'1% all'anno.¹²

Abitazioni locative**a) Sussidio¹³**

Art. 15a¹⁴ ¹Il sussidio può essere proporzionalmente ridotto qualora la pigione dopo il rinnovo risultasse inferiore alla pigione richiesta prima del rinnovo.

²Il sussidio può essere rifiutato qualora la pigione dopo il rinnovo, senza gli aiuti federali e il sussidio cantonale, risultasse nei limiti di quella in uso nella località o nel quartiere per abitazioni paragonabili, tenuto conto dell'ubicazione, delle attrezzature, dello stato della cosa locata e dell'epoca di costruzione.

³Il sussidio può parimenti essere rifiutato o proporzionalmente ridotto qualora il progetto fosse in palese contrasto con le norme della legge sulla protezione del territorio circa l'uso razionale del territorio.

⁴Non sono sussidiabili i rinnovi di costo inferiore a quanto stabilito dal diritto federale.

b) Costi e valori computabili¹⁵

Art. 15b¹⁶ ¹I costi d'investimento computabili si compongono della pigione capitalizzata che precede il rinnovo e dei costi di rinnovo per migliorie di valorizzazione, conformemente al diritto federale.

²Per gli edifici inutilizzati o adibiti ad altri scopi, per i quali non può essere determinata una vecchia pigione, il valore viene stabilito conformemente al diritto federale.

³Sono sussidiabili anche i soli provvedimenti intesi a favorire il risparmio energetico.

⁴Il costo complessivo del rinnovo non può superare quello di nuove abitazioni equiparabili.

Abitazioni in proprietà**a) Sussidio**

Art. 15c¹⁷ ¹Dopo il rinnovo, l'onere per il proprietario non può essere inferiore a quello esistente prima del rinnovo.

²Il sussidio può essere proporzionalmente ridotto o negato.

b) Costi e valori computabili

Art. 15d¹⁸ ¹I costi d'investimento computabili si compongono dell'importo dell'ipoteca esistente prima del rinnovo e dei costi del rinnovo per miglioria e di valorizzazione conformemente al diritto federale.

¹⁰ Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; precedenti modifiche: BU 1987, 68; BU 1989, 203.

¹¹ Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

¹² Cpv. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

¹³ Nota marginale modificata dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

¹⁴ Numero dell'art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L 22.5.1989 - BU 1989, 203.

¹⁵ Nota marginale modificata dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

¹⁶ Numero dell'art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L 22.5.1989 - BU 1989, 203.

¹⁷ Art. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

¹⁸ Art. introdotto dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129.

²L'art. 11 cpv. 4 si applica per analogia.

Art. 16 ...¹⁹

Beneficiari

Art. 17²⁰ Il sussidio di cui all'art. 15 può essere concesso per il rinnovo di abitazioni occupate da persone o famiglie residenti nel Cantone ed il cui reddito o sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale.

Trasformazione dell'istanza

Art.17a²¹ Qualora l'autorità federale consideri un'abitazione da rinnovare come una nuova costruzione a cagione dello stato dell'immobile e dell'entità dei costi, lo stesso vale per il Cantone. In tal caso sono concessi gli aiuti di cui al capitolo II o III.

Art. 18 ...²²

Soppressione e sospensione del sussidio

Art. 18bis²³ ¹Il sussidio è soppresso fintanto che un'abitazione rimane vuota o è utilizzata da persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni personali o finanziarie.

²È fatta riserva per il personale necessario per l'assistenza alle persone anziane o invalide di cui all'art. 6.

³Il sussidio è sospeso qualora l'immobile non sia mantenuto in buono stato.

Art. 19 ...²⁴

CAPITOLO V **Acquisto terreni edificabili**

Principio

Art. 20 Lo Stato sostiene con la concessione di sussidi l'acquisto, da parte di Comuni, di terreni edificabili da destinare alla costruzione di abitazioni.

Condizioni

Art. 21 Il Comune deve fornire indicazioni sulle previsioni pianificatorie e di sviluppo sui bisogni e sulle caratteristiche delle abitazioni che si intendono realizzare.

Sussidio

Art. 22 Il sussidio può ammontare:

- per i Comuni finanziariamente forti:
 - al 10% (gruppo I zona superiore)
 - al 20% (gruppo I zona inferiore);
- per i Comuni finanziariamente medi:
 - al 30% (gruppo II zona superiore)
 - al 40% (gruppo II zona inferiore);
- per i Comuni finanziariamente deboli:
 - al 50%

del costo del terreno.

Utilizzazione dei terreni

Art. 23 ¹I terreni possono essere utilizzati dal Comune per la costruzione di abitazioni a pigione moderata secondo gli art. 5 e seguenti della presente legge, oppure concessi a terzi con diritto di superficie per la realizzazione dello stesso scopo.

²I terreni possono essere venduti, ad un prezzo non superiore agli oneri sopportati dal Comune, unicamente per favorire l'accesso alla proprietà secondo gli art. 11 e seguenti della presente legge.

¹⁹ Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU 1987, 68.

²⁰ Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.

²¹ Art. introdotto dalla L 10.2.1987; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1987, 68.

²² Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU 1987, 68.

²³ Art. introdotto dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.

²⁴ Art. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.

L'acquirente è tenuto alla retrocessione del terreno, allo stesso prezzo, in caso di mancata realizzazione dell'abitazione entro due anni dall'acquisto.

³È esclusa la concessione del diritto di superficie o la vendita al proprietario che ha ceduto il terreno al Comune, nonché ai suoi ascendenti o discendenti in linea retta o al coniuge o al partner registrato.²⁵

⁴Il sussidio deve essere restituito se il comune utilizza il terreno per scopi diversi da quelli previsti dalla legge o diversi dalla:

- a) costruzione di abitazioni a pigione moderata, non sussidiata;
- b) promozione di alloggi in proprietà, non sussidiati, per persone di condizioni finanziarie limitate.

²⁶

CAPITOLO V BIS²⁷

Acquisto di stabili esistenti

Beneficiari dei sussidi

Art. 23a²⁸ I sussidi per l'acquisto di stabili esistenti sono assegnati a enti pubblici ed a imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazione di pubblica utilità.

Concessione dei sussidi

Art. 23b²⁹ I sussidi per l'acquisto di stabili esistenti da parte di enti pubblici e da parte di imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità sono concessi nella misura prevista dagli articoli 5 e 6.

CAPITOLO VI

Misure di promovimento in favore di imprenditori e di organizzazioni della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità

Genere dell'aiuto

Art. 24 ¹Lo Stato sostiene l'attività di imprenditori e di organizzazioni della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità mediante la partecipazione al capitale, come pure con mutui e fideiussioni.

²È considerata di pubblica utilità una società anonima, società in accomandita, società a garanzia limitata o società cooperativa che svolge durevolmente la parte preponderante della sua attività in favore del promovimento della costruzione di abitazioni e di accesso alla proprietà, esclusi ogni fine di lucro, la distribuzione di dividendo superiore al 6% del capitale sociale versato e l'assegnazione di tantièmes.

³Lo Stato promuove la formazione ed il perfezionamento, lo scambio d'esperienze e il coordinamento tra gli imprenditori e le organizzazioni della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità.

Partecipazione al capitale

Art. 25 ¹Lo Stato può partecipare al capitale di organizzazioni mantello, come pure di imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità.

²La partecipazione pubblica non deve di regola superare il 50% del capitale sociale.

Mutui e fideiussioni vincolati all'immobile

Art. 26 ¹Lo Stato può accordare agli imprenditori o organizzazioni della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità, congiuntamente alla Confederazione, mutui o fideiussioni fino a concorrenza del 95% dei costi d'investimento delle singole abitazioni, escluso il costo del terreno.

²I mutui devono essere rimborsati entro 30 anni al più tardi e remunerati al saggio d'interesse delle ipoteche di secondo grado.

CAPITOLO VII

Piano cantonale

²⁵ Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.

²⁶ Cpv. modificato dalla L 9.3.1999; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1999, 133.

²⁷ Capitolo introdotto dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.

²⁸ Numero dell'art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L 11.3.1991 - BU 1991, 114.

²⁹ Numero dell'art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L 11.3.1991 - BU 1991, 114.

Scopo e contenuto

Art. 27 1Il piano cantonale ha per scopo di coordinare gli interventi del Cantone nel settore dell'alloggio sussidiato e dell'accesso alla proprietà e di promuovere un'adeguata attività di informazione. Questo piano è coordinato con il piano direttore cantonale.

2Esso indica, in particolare, la necessità di nuovi alloggi, di risanamento degli esistenti e dell'acquisto di aree da parte dei Comuni da destinare alla costruzione di abitazioni.

3Il piano specifica la distribuzione e la priorità degli interventi nelle singole regioni.

4Il piano stabilisce l'ammontare annuo delle spese per l'applicazione della legge.

Elaborazione e approvazione

Art. 28 1Il piano è elaborato ed approvato dal Consiglio di Stato previa consultazione dei Comuni e delle Regioni.

2I Comuni sono consultati preventivamente dallo Stato prima della decisione di sussidiamento, in applicazione degli art. 5 e 6.³⁰

Durata e modificazioni

Art. 29 1Il piano ha durata indeterminata.

2Esso deve essere costantemente aggiornato e riesaminato almeno ogni quattro anni.

3Le modificazioni sono introdotte osservando la procedura per l'elaborazione e l'approvazione; modificazioni secondarie possono essere introdotte dal Consiglio di Stato, sentiti i Comuni direttamente interessati.

CAPITOLO VIII Controllo delle pigioni

Principio

Art. 30 Le abitazioni in locazione sussidiate con questa legge sono sottoposte al controllo delle pigioni in base al diritto federale.

Riduzione della pigione

Art. 31 Il proprietario di abitazioni in locazione sussidiate con questa legge è tenuto a ridurre le pigioni in misura corrispondente agli aiuti percepiti.

Contratto tipo

Art. 32 Il Consiglio di Stato, sentito l'avviso delle Associazioni cantonali interessate, stabilisce un contratto tipo per alloggi sottoposti al controllo delle pigioni secondo questa legge.

CAPITOLO IX Conservazione della destinazione

Principio e distrazione della destinazione

Art. 33 1Le abitazioni sussidiate in base a questa legge non possono essere sottratte alla loro destinazione per il periodo stabilito dal diritto federale.

2Vi è distrazione della destinazione se un'abitazione viene destinata a scopi diversi dall'abitazione oppure se viene utilizzata quale residenza secondaria.

Conseguenze

Art. 34 1Qualora vi sia distrazione della destinazione per le abitazioni sussidiate in base al capitolo II e capitolo III, il versamento del sussidio è sospeso.

2...³¹

Alienazione

Art. 35 L'alienazione di abitazioni sussidiate con questa legge è ammissibile alle condizioni stabilite dal diritto federale applicato in via analogica.

Conversione

Art. 36 La conversione di abitazioni è regolata dalle disposizioni del diritto federale.

³⁰ Cpv. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.

³¹ Cpv. abrogato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203.

CAPITOLO X Competenze e procedura

Autorità competente

Art. 37 Il Consiglio di Stato vigila sull'applicazione della legge, designa il Dipartimento competente, elabora il regolamento e decide sulle domande di sussidio.

Commissione consultiva

Art. 37a³² 1Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione consultiva.

²La Commissione è in particolare chiamata a dare il suo avviso sul coordinamento degli interventi dal Cantone nel settore dell'alloggio sussidiato.

³Le competenze ed il funzionamento della Commissione sono disciplinate dal regolamento di applicazione.

Regolamento

Art. 38 In particolare il regolamento definisce:

- a) le esigenze minime costruttive;
- b) i limiti di costo delle costruzioni;
- c) le condizioni personali e finanziarie dei beneficiari;
- d) le condizioni particolari che devono essere adempiute dai Comuni oltre a quelle previste dall'art. 21;
- e) le procedure per le domande di sussidio;
- f) i criteri applicabili per l'acquisto di abitazioni già esistenti;
- g) le modalità di controllo del rispetto delle condizioni di sussidiamento;
- h) il tasso di occupazione degli alloggi in locazione;
- i) le abitazioni destinate alle famiglie numerose, agli anziani e agli invalidi;
- l) ...³³

Condizioni particolari

Art. 39 1I sussidi sono concessi solo per lavori iniziati dopo l'accoglimento dell'istanza di sussidio.

²L'inizio anticipato è permesso previa autorizzazione del Dipartimento.

³L'acquisto di un alloggio in proprietà per piani o di una casa unifamiliare già esistente o in costruzione prima che sia emanata la decisione di sussidiamento, dev'essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento.

⁴Il sussidio previsto al capitolo III è pure concesso per i casi di rigore stabiliti dall'autorità federale dall'entrata in vigore della legge.³⁴

⁵L'acquisto di stabili esistenti da parte di enti pubblici e di imprenditori ed organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità, prima che sia emanata la decisione di sussidiamento, dev'essere preventivamente autorizzato dal Dipartimento.³⁵

Ricorsi

Art. 40 1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.³⁶

³La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.³⁷

Cumulo con altri sussidi cantonali

Art. 41 1I sussidi concessi in base alla presente legge non sono cumulativi con altri sussidi cantonali, fatta eccezione per quelli concessi secondo il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali.

²Nel caso di accesso alla proprietà tramite l'acquisto e il contemporaneo rinnovo di un'abitazione il sussidio è concesso unicamente in base al capitolo III.

Competenze comunali

³² Numero dell'art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L 22.5.1989 - BU 1989, 203.

³³ Lett. abrogata dalla L 2.2.1998; in vigore dal 31.3.1998 - BU 1998, 84.

³⁴ Cpv. introdotto dalla L 10.2.1987; in vigore dal 1.1986 - BU 1987, 68.

³⁵ Cpv. introdotto dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.

³⁶ Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.

³⁷ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

Art. 41a³⁸ 1I Comuni possono utilizzare dei crediti-quadro per l'acquisto di immobili nell'ambito di una politica volta al mantenimento di un'offerta adeguata di alloggi a pigione moderata.

²La possibilità di utilizzare lo strumento del credito-quadro deve essere contenuta nel regolamento comunale che deve inoltre precisare:

- a) l'ammontare globale massimo del credito-quadro;
- b) l'autorità competente per la suddivisione in singoli crediti d'opera;
- c) il termine massimo di perenzione del credito-quadro.

CAPITOLO XI Norme finali e abrogative

Obbligo di informare

Art. 42 Chi chiede un aiuto previsto nella presente legge deve fornire qualsiasi informazione e, su domanda, consentire l'esame dei libri, conteggi ed altri documenti.

Rifiuto, revoca e restituzione dei sussidi

Art. 43 1Il Consiglio di Stato può rifiutare, revocare od ordinare la restituzione dei sussidi quando:

- a) il beneficiario non ottempera alle disposizioni di questa legge o non fornisce le informazioni richieste;
- b) il sussidio è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;
- c) il sussidio è stato ottenuto con informazioni inveritiere.

²È riservata l'azione penale.

Rifiuto per inadempimento di obblighi fiscali e sociali

a) richiedenti

Art. 43a^{39 40} 1Il Consiglio di Stato rifiuta il sussidio se il richiedente, al momento del deposito della domanda, non ha assolto i seguenti obblighi:

- a) pagamento delle imposte cantonali a dipendenza di tassazioni cresciute in giudicato;
- b) pagamento, se esercita attività in proprio, dei contributi AVS/AI/IPG e LPP, rispettivamente riversamento delle trattenute d'imposta alla fonte dei dipendenti.

b) prestatori d'opera

²Il sussidio per la costruzione di abitazioni è pure rifiutato se, al momento dell'aggiudicazione dei lavori, il richiedente fa capo ad un'impresa iscritta all'albo, conformemente alla legge sull'esercizio della professione d'impresario costruttore, che non ha adempiuto agli obblighi fiscali e sociali previsti dal capoverso 1.

c) verifica

³Il pagamento delle imposte e dei contributi sociali dev'essere comprovato dal richiedente, per sé e per il prestatore d'opera, attraverso la produzione di un attestato, secondo le modalità fissate dal Dipartimento.

Cumulo con gli aiuti federali

Art. 44⁴¹ 1La concessione degli aiuti cantonali in base agli articoli 5, 6, 11 e 15 della presente legge è vincolata all'ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale.

²Il sussidio di cui agli articoli 5 e 6 è pure concesso qualora un terzo si sostituisce alla Confederazione per le anticipazioni rimborsabili e si sottomette al piano delle pigioni ed alle condizioni generali, secondo il diritto federale. Le riduzioni suppletive non concesse dalla Confederazione sono assunte dal Cantone.

³La concessione del sussidio di cui all'art. 15, per le abitazioni locative, non è vincolata all'ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale nel caso di esaurimento del contingente federale. Il richiedente si sottomette al piano delle pigioni ed alle condizioni generali, secondo il diritto federale.

Norme transitorie

³⁸ Numero dell'art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L 11.3.1991 - BU 1991, 114.

³⁹ Art. introdotto dalla L 21.12.1994; in vigore dal 3.2.1995 - BU 1995, 54.

⁴⁰ Norma transitoria: v. BU 1995, 54; testo completo, nota a fine legge.

⁴¹ Art. modificato dalla L 22.5.1989; in vigore dal 1.1.1989 - BU 1989, 203; precedente modifica: BU 1987, 68.

Art. 45 ¹Con l'entrata in vigore di questa legge non sono più concessi sussidi in base al decreto legislativo concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978.

²Rimangono riservati i sussidi già promessi.

³Il sussidio di cui agli art. 5 e 6 è concesso per le abitazioni a pigione moderata già beneficianti delle riduzioni suppletive del diritto federale all'entrata in vigore della legge, qualora il permesso di abitabilità sia concesso dopo l'entrata in vigore della presente legge.⁴²

Art. 45a⁴³ La partecipazione dei Comuni per le abitazioni sussidiate dall'entrata in vigore della legge in base ai capitoli II e III, è assunta dal Cantone con l'entrata in vigore della presente modificazione.

Art. 45b⁴⁴ ¹Per le abitazioni sussidiate in base al capitolo IV della legge fino al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione non è applicabile l'art. 18 bis.

²Sono per contro applicabili:

- a) nel caso in cui un'abitazione rinnovata è utilizzata da persone che non soddisfano le condizioni personali o finanziarie o rimane vuota, il proprietario è tenuto a pagare un interesse sull'importo del sussidio percepito al tasso dell'ipoteca di I. grado, per il periodo corrispondente;
- b) al proprietario dell'abitazione rinnovata da esso stesso utilizzata è data la possibilità di:
 - pagare gli interessi di cui alla lett. a);
 - o rimborsare il sussidio pro-rata;
- c) qualora vi sia distrazione dalla destinazione è chiesto il rimborso pro-rata del sussidio.

Art. 45c⁴⁵ ¹Per le abitazioni locative che hanno beneficiato del sussidio decennale dell'1,2% all'anno in base all'art. 5 prima della modifica del 6 febbraio 1993, è concesso un sussidio complementare del 3,2% dell'investimento necessario, così ripartito:

- a) 0,8% dall'11° al 13° anno;
- b) 0,4% dal 14° al 15° anno.

²Per gli alloggi occupati da anziani e invalidi che hanno beneficiato del sussidio decennale dell'1,7% all'anno in base all'art. 6 prima della modifica del 16 febbraio 1993, è concesso un sussidio complementare del 4,8% dell'investimento necessario, così ripartito:

- a) 1,2% dall'11° al 13° anno;
- b) 0,6% dal 14° al 15° anno.

Art. 45d⁴⁶ Per le abitazioni locative rinnovate che hanno beneficiato del sussidio decennale in base all'art. 15 prima della modifica del 16 febbraio 1993, è concesso un sussidio complementare del 3,2% dei costi d'investimento, così ripartito:

- a) 0,8% dall'11° al 13° anno;
- b) 0,4% dal 14° al 15° anno.

Entrata in vigore

Art. 46 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.⁴⁷

N.B. Norma transitoria

- BU 1995, 54 (21 dicembre 1994)

L'art. 43a si applica a tutte le domande pendenti per le quali non è ancora stata emessa la promessa di sussidi a partire dal 3.2.1995.

Pubblicato nel BU 1985, 447.

⁴² Cpv. modificato dalla L 11.3.1991; in vigore dal 1.7.1991 - BU 1991, 203.

⁴³ Numero dell'art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L 22.5.1989 - BU 1989, 203.

⁴⁴ Numero dell'art. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 6.4.1993 - BU 1993, 129; introdotto dalla L 22.5.1989 - BU 1989, 203.

⁴⁵ Art. introdotto dalla L 12.3.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 94.

⁴⁶ Art. introdotto dalla L 12.3.1996; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1996, 94.

⁴⁷ Entrata in vigore: 1° gennaio 1986 - BU 1985, 447.